



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA' - uffici 18-19

Prot.n°24 / 4630 / 225 / 19

Bari, li 29 FEB. 2000

**Ai Direttori Generali
delle ASL
LORO SEDI**

**OGGETTO: D.M. 14.9.94 n.741 D.L.vo n.229/99.
Figura professionale Fisioterapista.**

L'Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione ha segnalato comportamenti difformi da parte degli uffici competenti in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale dei Fisioterapisti.

A tale proposito appare opportuno fornire alcune indicazioni utili al fine di un'applicazione omogenea su tutto il territorio regionale.

E' doveroso ricordare che il decreto 14 settembre 1994 n.741, con il quale il Ministro della Sanità ha individuato la figura ed il relativo profilo professionale del Fisioterapista, all'art.1, comma 6, ha distinto il contesto lavorativo (struttura sanitaria pubblica o privata) dalla tipologia di lavoro (dipendente o libero professionale).

Un esplicito riferimento alla fattispecie di studi di "altre" professioni sanitarie (non mediche) è rilevabile anche nel recente decreto legislativo 10 giugno 1999 n.229, artt. 8 bis, ter e quater.

In particolare l'art.8 ter, comma 2, di detto decreto legislativo prevede che "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del 4° comma, omissis...."

Il comma 4° sopra richiamato recita "L'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n.59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art.8, comma 4°, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2° nonché i relativi requisiti minimi".



REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI
SETTORE SANITA'**

Le norme innanzi citate, quindi, prevedono per le professioni sanitarie non mediche sia un contesto lavorativo che può essere costituito anche dal solo studio professionale che la possibilità che tali studi professionali con il provvedimento di cui all'art.8, comma 4° del D.Lvo n.229/99 possano essere individuati tra quelli per i quali occorre richiedere l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in quanto attrezzati per erogare prestazioni di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal D.Lvo n.229/99 all'art.8, comma 4°, già citato e tenendo presente che la materia sarà oggetto di successiva regolamentazione regionale si ritiene, in questa fase transitoria, di considerare non soggetta ad autorizzazione la semplice attività libero professionale caratterizzata dalla sola erogazione di prestazioni riconducibili al profilo professionale del Fisioterapista, in forma individuale e senza l'ausilio di collaboratori, nel proprio studio professionale e comunque laddove l'aspetto professionale prevalga assolutamente su quello organizzativo, fermo restando sia l'obbligo di cui all'art. 100 T.U. leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n.1265 che quello del rilascio della dichiarazione di idoneità igienico sanitaria da parte del Dipartimento di Prevenzione- Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente.

Allo stato va invece richiesta l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ogni qual volta si configuri un contesto lavorativo complesso (studio professionale, centro, ambulatorio, presidio di cure fisiche ecc.), in cui l'aspetto organizzativo tecnologico e strutturale risulti essenziale allo svolgimento dell'attività. In tali casi va individuata la tipologia strutturale di riferimento così come oggi è individuabile in base al DPR 14.1.97 n.37 e, sulla base della verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, la competente Autorità Sanitaria rilascerà la prevista autorizzazione.

All'uopo si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto esplicitato con la precedente nota raccomandata prot. n.24/24804/112/18 del 2.12.99.

**L'ASSESSORE
(Dr. Michele SACCOMANNO)**

